

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3214

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**ORLANDI, KUNTZE, FABIANI, AIMONI, GOMEZ D'AYALA,  
SALATI, SAMARITANI**

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 27 maggio 1966 (Stampato n. 883)*

Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 31 maggio 1966*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli articoli 22, 22-bis e 22-ter del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 22.* — Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.

Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.

Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'Amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

- a) il personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Stabilimenti ittiogenici, degli Istituti sperimentali talassografici e degli Osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) gli addetti agli Stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi;
- c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

*Art. 22-bis.* — I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato « A » al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. In mancanza di tale prova l'Amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento.

La licenza di tipo A può essere anche concessa ai titolari di diritti esclusivi di pesca, di usi civici di pesca ed ai concessionari di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, con validità limitata alle acque oggetto degli accennati diritti, usi o concessioni, da indicarsi sulla licenza a cura dell'Autorità concedente.

Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le persone che abbiano superato il 18° anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuti il 21° anno di età.

Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le Amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo *D* — di cui alla tabella indicata nel primo comma — per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

*Art. 22-ter.* — La licenza di pesca — salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente articolo 22-bis — ha la validità di cin-

que anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente articolo 22-*bis*. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestata al Primo ufficio I.G.E., Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.

Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'articolo 6.

Le Amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

Le Amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

Le Amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione alle Amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette.

#### ART. 2.

Il numero d'ordine 54 della tabella allegato « A. » al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dall'allegato annesso alla presente legge.

#### ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque in contrasto con la presente legge.

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	NOTE
54		<p><i>Tipo A</i> - Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi.</p> <p><i>Tipo B</i> - Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50.</p> <p><i>Tipo C</i> - Licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50.</p> <p><i>Tipo D</i> - Licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con uno o più ami, tirindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50.</p>	<p>4.000</p> <p>2.000</p> <p>1.200</p> <p>1.000</p>	<p>ord.</p> <p>ord.</p> <p>ord.</p> <p>ord.</p>	<p>Le licenze di tipo <i>A</i>, <i>B</i> e <i>C</i> hanno validità di 5 anni dalla data del rilascio, quella di tipo <i>D</i> ha la validità di 3 mesi.</p> <p>Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza, con il pagamento della relativa tassa sopratassa.</p> <p>Alle tasse controindicate è aggiunto un diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione animale (articolo 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni) nonché la sopratassa di lire 1.500 per le licenze di tipo <i>A</i>, di lire 1.000 per le licenze di tipo <i>B</i>, di lire 500 per le licenze di tipo <i>C</i> e tipo <i>D</i>, da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, le Amministrazioni provinciali, la Federazione italiana della pesca sportiva e gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza, secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p>